

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Avv. Pasquale Brenca



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 9 MAG. 2016;

Dalla Residenza Comunale, 9 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 9 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione **E' STATA AFFISSA** all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 9 MAG. 2016, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° **06** del Reg.

Data: **29/04/2016**

OGGETTO: Approvazione modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della "IUC". -

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno Ventinove (29), del mese di Aprile, alle ore 09,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in **Sessione Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Pasquale Brenca	X		Assegnati n.: 7
M.llo Alessandro Marchese	X		In Carica n.: 7
Leonardo Amendola	X		Presenti n.: 6
Tullio Andresano		X	Assenti n.: 1
Franco Martino	X		
Rosaria Corvino	X		
Vincenzo Luciano	X		
			Assenti i Signori: Sig. Tullio Andresano

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede l'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Fernando Antico;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
SI DA' ATTO: che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica. - Dalla Residenza Comunale, 29/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dott. Michele Di Sarli [Finanziaria]	VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. - Dalla Residenza Comunale, 29/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dott. Michele Di Sarli [Finanziaria]

Il Consiglio Comunale

Premesso che gli articoli 9, 10 e 11, del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC, componente IMU, disciplinano: l'abitazione Principale e relative Pertinenze e l'estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali;

Art. 9 – Abitazione principale:

1. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso;

3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione principale:

1. l'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9, si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2. l'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

3. pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo;

4. tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale;

5. ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata;

Art. 11 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali:

1. in aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1, comma 707, num. 3) – Legge n° 147/2013:

a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Definire la detrazione, considerando che si applicherà soltanto agli immobili A/1, A/8 ed A/9, ed agli immobili di proprietà dell'ARER regolarmente assegnati;

Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Solo nel caso in cui il Comune abbia elevato la detrazione al fine di escludere in ogni caso il pagamento dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, il Comune medesimo non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ai sensi dell'art. 1, comma 707, num. 3) - Legge n° 147/2013, dal 2014, le due agevolazioni successive devono essere introdotte per volontà del Comune, mantenendo se possibile il medesimo trattamento del 2013, se non per estendere l'agevolazione rispetto allo scorso anno. Nel caso vengano introdotte, gli immobili sono equiparati all'abitazione principale e non sono soggetti al versamento dell'imposta;

In caso di mancata previsione a livello regolamentare, vengono considerati a tutti gli effetti come immobili a destinazione ordinaria, con applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille o della maggiore aliquota deliberata dal Comune;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

c) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di Euro 500,00;

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario;

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa;

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata. In questo caso è facoltà dell'Amministrazione effettuare i dovuti controlli, anche mediante il Comando di Polizia Municipale;

4. Con riferimento a quanto enunciato al precedente comma 1 lettera c), l'Amministrazione, anziché equiparare gli immobili concessi in comodato all'abitazione principale, può prevedere per questi ultimi un'aliquota ridotta, non superiore a quella base per le abitazioni principali, oppure prevedere una detrazione dello stesso importo di quella prevista per le abitazioni principali. Tale differente determinazione deve essere espressamente deliberata annualmente dall'organo competente;

Dato atto che la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208 - del 28/12/2015), ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'imposta e, in particolare:

a)- l'art. 1 – comma 10, ha abolito la facoltà dei Comuni di assimilare, nel proprio regolamento, ad abitazione principale, quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado, purché aventi rendita fino a 500 Euro, introducendo, invece, una riduzione del 50% della base imponibile per tali immobili in presenza di determinate condizioni;

b)- l'art. 1 – comma 26, ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti delle addizionali dei tributi degli Enti Locali (ad eccezione della TARI) rispetto al 2015;

Atteso pertanto, doversi apportare agli articoli di cui sopra del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC le modifiche consequenziali;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Unico dell'Area Economico / Finanziaria – Servizio Tributi, ai sensi ex art. 49 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Visto l'esito della votazione resa con voti unanimi e palesi: **Presenti n° 6 (sei), Votanti n° 6 (sei), Voti favorevoli n° 6 (sei), Contrari n° 0, Astenuti n° 0**, per alzata di mano dai presenti convenuti;

Delibera

- **la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

1)- **apportare** agli artt. 9 – 10 ed 11, del vigente **Regolamento** per l'applicazione della IUC, approvato con atto di Consiglio Comunale n°19 - del 29 agosto 2014, le seguenti modifiche:

- **le unità immobiliari concesse in comodato** dal soggetto passivo ai **parenti in linea retta entro il primo grado (padre / figlio)**, che la utilizzano come **abitazione di residenza**, sulla base dei seguenti requisiti:

- **il comodante** deve risiedere nella stesso Comune;

- **il comodante** non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), **non classificata in A1, A/8 o A/9**;

- **il comodato** deve essere registrato;

- **è applicata** la lettera **b**, comma 10, art.13 - del Decreto Legge n° 201 - del 2011, che prevede la **riduzione del 50% della base imponibile IMU** per le unità immobiliari, fatta **eccezione** per quelle **classificate** nelle categorie catastali **A/01, A/08 e A/09**;

Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), che testualmente recita: "nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con il conseguente risultato della votazione proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n° 6 (sei), Votanti n° 6 (sei), Voti favorevoli n° 6 (sei), Contrari n° 0, Astenuti n° 0, resi per alzata di mano dai presenti convenuti;

Delibera

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. –

